

DELIBERAZIONE 11 giugno 2007, n. 410

L.R. 56/00 - Riconoscimento come Centro per la Conservazione ex Situ della Fauna del Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma (CRASM).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visti gli articoli 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) che prevedono un regime di tutela per le specie animali e vegetali a rischio di estinzione di cui all'allegato IV della Direttiva stessa, lettere a) e b);

Visto l'art. 14 della sopra citata Direttiva riguardante specifiche misure che possono essere messe in atto da parte degli Stati membri per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie della fauna e della flora selvatiche di interesse comunitario di cui all'allegato V della Direttiva;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) così come modificato dal D.P.R. 120/2003;

Visti gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 357/97 che, conformemente a quanto previsto dalla sopra citata Direttiva, indicano misure che possono essere adottate dagli Stati membri al fine di tutelare le specie di fauna e di flora selvatiche il cui prelievo e sfruttamento possono richiedere azioni specifiche per il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 avente per oggetto "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alla Direttiva Habitat ed al D.P.R. 357/97 di recepimento sopra indicato;

Visto l'articolo 9 della predetta legge avente per oggetto "Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche" in cui viene stabilito che la Regione provvede

al riconoscimento di Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero ed il ricovero di specie animali e vegetali di interesse regionale e definisce i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali degli stessi anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti;

Preso atto che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1175 del 22 novembre 2004 inerente "LR 56/00 - Art. 12 comma 1 lettera E - Definizione dei requisiti strutturali dei centri previsti dall'art. 9, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali dei soggetti gestori dei centri stessi" la Regione Toscana ha provveduto a definire i suddetti requisiti strutturali, organizzativi e strumentali che i centri devono avere per essere riconosciuti come centri per la conservazione ex situ di interesse regionale;

Visti gli allegati A, B e C della L.R. 56/2000 in cui sono elencate le specie animali e vegetali di interesse conservazionistico;

Vista la nota inviata dal WWF Italia al competente settore tutela e valorizzazione risorse ambientali in data 12/12/05 (n. prot.124/147464/012) con la quale la medesima Associazione ha richiesto, ai sensi dell'art 9 e 12 della LR 56/00 e più specificamente della sopra citata DGR 1175/04, il riconoscimento come Centro per la Conservazione Ex Situ della Fauna (CESFA) del Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma, (CRASM) sito in Semproniano - località Casaccia, (Grosseto) per i seguenti gruppi tassonomici:

1. Rapaci diurni e notturni, Passeriformi e gruppi tassonomici affini;
2. Uccelli acquatici, Passeriformi e gruppi tassonomici affini;
3. Mammiferi (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del Ministero dell'Ambiente 19/4/96) Micromammiferi e Chiroteri;
4. Anfibi, Rettili (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del Ministero dell'Ambiente 19/4/96) e invertebrati;

Vista la documentazione allegata alla sopra citata nota e conservata agli atti del competente settore con la quale vengono descritti i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGR 1175/04;

Vista la nota inviata dal settore tutela e valorizzazione risorse ambientali in data 16/02/06 (n.prot.AOO-GRT-124/0047721/12.03) con la quale veniva richiesta ai competenti uffici della Provincia di Grosseto la formulazione di un parere tecnico sul possesso dei requisiti da parte del Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma e sull'eventuale suo riconoscimento quale centro di interesse regionale ai sensi della citata normativa;

Vista la nota inviata dall'Assessorato Regionale all'Ambiente in data 11/01/07 (n.prot.AOO-GRT/8882/124.12.03) con la quale veniva sollecitato ai sopra citati uffici provinciali il parere richiesto;

Vista la nota inviata dall'Assessorato Conservazione della Natura della provincia di Grosseto in data 14/03/07 (n. prot. AOO-GRT 75271/124.12) con la quale è stato comunicato il parere positivo dell'Amministrazione provinciale al riconoscimento come CESFA del Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma (CRASM);

Preso atto che, a seguito dell'analisi di detta documentazione, è stata accertata la sussistenza nel Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma (CRASM) prima citato dei requisiti previsti dall'Allegato A della DGR 1175/04;

Considerata la necessità di dare attuazione alla LR 56/2000 relativamente al riconoscimento di Centri di conservazione di interesse regionale che rappresentano un elemento fondamentale per il mantenimento ed il ripristino delle popolazioni di flora e fauna a rischio di estinzione in uno stato di conservazione soddisfacente e per il perseguimento di una efficace strategia regionale nel campo della conservazione delle specie animali e vegetali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di riconoscere come Centro per la Conservazione Ex Situ della Fauna (CESFA), ai sensi dell'art 9 e 12 della LR 56/00, il Centro Recupero Animali Selvatici della Maremma (CRASM), sito in Semproniano - località Casaccia, (Grosseto) in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A alla DGR 1175/04 per i seguenti gruppi tassonomici:

- Rapaci diurni e notturni, Passeriformi e gruppi tassonomici affini;
- Uccelli acquatici, Passeriformi e gruppi tassonomici affini;
- Mammiferi (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del Ministero dell'Ambiente 19/4/96) Micromammiferi e Chiroterti;
- Anfibi, Rettili (compresi quelli ritenuti pericolosi in base al decreto del Ministero dell'Ambiente 19/4/96) e invertebrati;

2. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Amministrazione Provinciale di Grosseto affinché ne tenga conto nello svolgimento degli adempimenti di propria competenza finalizzati a dare attuazione all'art. 9 della LR 56/2000.

Il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 15 marzo 1996 n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000 n. 63.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 11 giugno 2007, n. 411

L.R. n. 25/98 - s.m.i. - Art. 6 bis - Espressione parere di conformità sul Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del Porto di Capraia rispetto al Piano regionale dei rifiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 Norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico", in particolare l'art 5 "Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti";

Visto l'Allegato 1 del D.Lgs sopra citato "Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico";

Vista la L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche ed in particolare gli artt. 6, 6bis, 6ter, 6quater;

Considerato che l'art 6bis della L.R. 25/98, come modificata dalla L.R. 16/06, prevede l'espressione da parte della Giunta Regionale del parere di conformità del piano di gestione dei rifiuti dei porti rispetto al piano regionale dei rifiuti;

Vista la D.C.R.T. n° 88 del 7/04/98 "L.R. 4/95, art 5 – Piano Regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati";

Vista la delibera di Consiglio regionale n°385 del 21/12/99 "L.R. 25/98 art. 9 Piano Regionale di Gestione dei rifiuti – secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi";